



## **POLITICA DI IMPEGNO**

Ottobre 2020

## INDICE

PREMESSA.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
PRESIDI ORGANIZZATIVI ADOTTATI DALLA SGR.....	5
MISURE ADOTTATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI "PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP"	
PRINCIPIO N. 1 - LA SGR ADOTTA UNA POLITICA DOCUMENTATA.....	6
PRINCIPIO N. 2 - LA SGR MONITORA GLI EMITTENTI PARTECIPATI.....	8
PRINCIPIO N. 3 - LA SGR DEFINISCE TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO.....	10
PRINCIPIO N. 4 - LA SGR COLLABORA CON ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI.....	11
PRINCIPIO N. 5 - LA SGR ESERCITA IL VOTO IN MODO CONSAPEVOLE.....	12
PRINCIPIO N. 6 - LA SGR TIENE TRACCIA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI.....	14
REPORTING.....	15

## PREMESSA

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (di seguito anche “SGR” o “Società”), ritiene che buoni *standard* di *governance* contribuiscano ad alimentare la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori di attivi e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società partecipate. La SGR ha un impegno fiduciario volto alla protezione e alla creazione di valore nei confronti dei propri clienti ed investitori che richiede di affrontare in modo efficace le problematiche legate alle *performance* societarie delle società in cui investe per conto dei patrimoni gestiti. In questo contesto, la SGR attribuisce rilevanza al presidio della cd. “*corporate governance* esterna”, intesa come la *corporate governance* nei confronti delle società emittenti.

A tal fine, la SGR ha deciso di adottare i “*Principi Italiani di Stewardship*”<sup>1</sup> (“**Principi**”) per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate definiti dall’Associazione di categoria Assogestioni, con l’obiettivo di fornire una serie di *best practice* volte ad incentivare un azionariato responsabile da parte delle associate, stimolando un’efficace integrazione tra la *corporate governance* esterna ed il processo di investimento nella convinzione che gli emittenti che implementino elevati *standard* a livello sociale, ambientale e di governo societario siano in grado di generare migliori *performance* di lungo termine per i propri azionisti.

Tali Principi sono rivolti alle società che prestano i servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli al fine di stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati in cui investono.

Il presente documento rappresenta la politica di impegno adottata dalla SGR:

- ai sensi dell’articolo 124-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998<sup>2</sup> (cd. “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) che disciplina le modalità con le quali i gestori di attivi monitorano le società partecipate e dialogano con esse, nonché
- ai fini dell’adozione dei *Principi Italiani di Stewardship* per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate, per descrivere i comportamenti che la società adotta per stimolare il confronto con gli emittenti in cui investe, integrando il proprio impegno in qualità di azionista nella strategia di investimento

(“**Politica di Impegno**”).

---

<sup>1</sup> I Principi definiti da Assogestioni sono allineati a quelli contenuti nell’EFAMA *Code for External Governance* approvato dall’*European Fund and Asset Management Association* (EFAMA) alla quale partecipa Assogestioni, di cui anche Fideuram Investimenti SGR S.p.A. è membro.

<sup>2</sup> L’articolo 124-*quinquies* del TUF è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 che modifica, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, la Direttiva 2007/36/CE.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La SGR - anche in linea con le indicazioni formulate da Assogestioni - adotta un approccio “mirato” alla *corporate governance*, privilegiando - in applicazione del principio di proporzionalità - la partecipazione alle assemblee degli azionisti ed il confronto (cd. “*engagement*”) con quelle società nelle quali si detengono quote significative di capitale.

La SGR non intende implementare una “micro-gestione” degli affari degli emittenti quotati partecipati né si preclude eventuali decisioni di cedere una partecipazione, laddove questa rappresenti la soluzione più efficace per tutelare l’interesse dei clienti/investitori.

I principi contenuti nella presente Politica di Impegno si applicano in relazione alla prestazione:

- del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- dei servizi di investimento.

La SGR al fine di garantire, in presenza dell’attribuzione in via discrezionale dell’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti le partecipazioni dalle stesse “gestite”, l’indipendenza e l’autonomia nell’esercizio dei diritti medesimi, ha elaborato una specifica “*Strategia per l’esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti*”.

## **PRESIDI ORGANIZZATIVI ADOTTATI DALLA SGR**

La SGR attribuisce rilievo alle attività connesse al monitoraggio e all’*engagement* con le società in cui investe, nonché alla partecipazione alle relative assemblee degli azionisti.

Al riguardo, la SGR si è dotata di un’apposita struttura, denominata *ESG & Strategic Activism*, con l’obiettivo di presidiare le attività di azionariato attivo.

Tale struttura coordina le attività correlate alla partecipazione alle assemblee degli azionisti in relazione all’esercizio del diritto di voto per le partecipazioni detenute dai patrimoni gestiti dalla SGR, cura il monitoraggio e coordina l’*engagement* nei confronti degli emittenti rilevanti riferiti alle questioni significative in termini di strategia, risultati finanziari e non finanziari, rischi, struttura del capitale, nonché in termini di impatto sociale, ambientale e di governo societario.

La SGR persegue gli interessi degli investitori nei patrimoni da essa gestiti sia attraverso le scelte di investimento o disinvestimento sia in occasione dell’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee degli azionisti, tenendo conto dell’utilità della partecipazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti.

In tale contesto la Direzione Investimenti della SGR è coinvolta nel processo di *corporate governance* esterna, con particolare riferimento alla:

- condivisione delle assemblee rilevanti a cui partecipare;
- partecipazione alla definizione delle proposte relative alle istruzioni di voto e delle eventuali ulteriori istanze da esprimere in Assemblea;
- cura delle attività di *engagement* gestionale.

La Funzione *Compliance* monitora lo svolgimento del processo di *corporate governance*, riscontrando la corretta applicazione dei presidi disciplinati nella normativa esterna ed interna, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato e Direttore Generale il potere di partecipare o delegare la partecipazione alle riunioni ed alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie di azionisti e/o obbligazionisti delle società i cui titoli siano detenuti nei portafogli gestiti dalla SGR.

L’Amministratore Delegato autorizza la partecipazione ad un’assemblea, definendo altresì le modalità di esercizio del diritto di voto, il voto da esprimere e le eventuali istanze specifiche da manifestare nel corso dell’Assemblea.

## MISURE ADOTTATE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI "PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP"

### PRINCIPIO N. 1 - LA SGR ADOTTA UNA POLITICA DOCUMENTATA

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE ADOTTANO UNA POLITICA DOCUMENTATA, A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, CHE ILLUSTRÌ LA STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR E DEI PORTAFOGLI GESTITI.*

#### MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:

Ai sensi dell'art. 35-*decies* del TUF e dell'art.112 del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 e aggiornato di volta in volta, la SGR ha adottato specifiche misure organizzative e/o procedurali al fine di garantire, in presenza dell'attribuzione in via discrezionale dell'esercizio dei diritti di voto inerenti le partecipazioni dalla stessa "gestite", l'indipendenza e l'autonomia nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto.

Pertanto, la SGR ha messo a disposizione degli investitori una specifica "*Strategia per l'esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti*". La Strategia definisce un insieme di procedure e misure per:

- monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
- valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICR gestito.

In dettaglio, la Strategia definisce le modalità per:

- il monitoraggio degli emittenti quotati partecipati, anche attraverso un dialogo attivo;
- la gestione delle situazioni di conflitto di interessi;
- impedire la circolazione di informazioni tra le società del Gruppo e la Capogruppo (cd. "*Chinese Wall*");
- la designazione delle persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto;
- la strategia di intervento e l'approccio all'*engagement* (sia collettivo sia in autonomia, anche in considerazione dell'adesione ai "*Principi per gli Investimenti Sostenibili*" delle Nazioni Unite);
- l'esercizio del diritto di voto (possibilità di delega a società specializzate e utilizzo del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico").

La SGR esercita i diritti di voto riferiti alle "*partecipazioni gestite*", intese come quelle di pertinenza:

- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio dei diritti di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;
- dei mandati di gestione individuale di portafogli, per i quali i clienti abbiano discrezionalmente attribuito volta per volta (mediante procura ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in materia tempo per tempo vigenti) ai soggetti abilitati i diritti di voto delle azioni presenti nei portafogli a loro intestati<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Si deve, peraltro, ricordare che:

- il contratto di gestione prevede che la SGR partecipi alle Assemblee soltanto su richiesta specifica del cliente ed in base alle istruzioni di voto dallo stesso impartite;

Secondo quanto previsto dalla Strategia, l'esercizio dei diritti di intervento e di voto costituisce parte integrante del più ampio processo di investimento della SGR. In tale ambito, la struttura *ESG & Strategic Activism* e i Gestori di riferimento della Direzione Investimenti operano in stretto coordinamento al fine di analizzare ed approfondire ogni aspetto rilevante relativo della *governance* delle società quotate in cui la SGR investe.

In ogni caso, la SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esercizio dei diritti di intervento e di voto e, comunque, riesamina la Strategia adottata con periodicità almeno annuale.

La SGR mette a disposizione dei partecipanti degli OICR sul proprio sito Internet [www.fideuraminvestimenti.it](http://www.fideuraminvestimenti.it) la Strategia e gli eventuali aggiornamenti alla stessa.

---

- l'esercizio del diritto di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio è disciplinato dal Decreto del Ministero del Tesoro n. 470 dell'11 novembre 1998.

## PRINCIPIO N. 2 - LA SGR MONITORA GLI EMITTENTI PARTECIPATI

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE MONITORANO GLI EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI.*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:

La SGR monitora attivamente gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare.

Al riguardo, la SGR adotta un approccio “mirato” alla *corporate governance* che prevede la selezione degli “emittenti rilevanti”, in considerazione:

- dell'utilità dell'interazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti;
- della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Con specifico riferimento alle motivazioni che guidano la scelta di esercitare i diritti di intervento e di voto, la SGR ha individuato nella propria Strategia i seguenti criteri:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative;
- partecipare a quelle Assemblee giudicate rilevanti nell'interesse dei patrimoni gestiti al fine di stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle Assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui potrebbe non tradursi in un vantaggio per i patrimoni gestiti, ad esempio qualora:

- l'ordine del giorno non preveda argomenti significativi;
- la detenzione di “quote significative di capitale” abbia carattere temporaneo e rientri in una strategia di investimento di breve termine.

La SGR, attraverso l'adesione ai “*Principi per gli Investimenti Sostenibili*” delle Nazioni Unite (UN PRI), presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe per conto dei prodotti gestiti, nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di *governance*) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine.

In tale ambito, la SGR adottando la “*Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile*” tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (cd. “*Environmental, Social and Governance factors*” - ESG) nel proprio processo di investimento.

La SGR ritiene che fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario influiscano sul rendimento dei portafogli e che l'applicazione dei criteri ESG e SRI contribuisca a migliorare l'abilità di rispondere più efficacemente alle aspettative dei Clienti/Investitori, allineando le attività di investimento con i più ampi interessi degli emittenti.

A tal riguardo, la SGR tiene in dovuta considerazione le informazioni fornite dagli emittenti relativamente all'applicazione dei Codici di *Corporate Governance* delle società quotate nei vari Paesi.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità di negoziare gli strumenti finanziari di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

### PRINCIPIO N. 3 - LA SGR DEFINISCE TEMPI E MODALITÀ DI INTERVENTO

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEFINISCONO CHIARE LINEE GUIDA SULLE TEMPISTICHE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO NEGLI*

*EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI AL FINE DI TUTELARNE E INCREMENTARNE IL VALORE.*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:

La SGR promuove un'interazione proattiva nei confronti delle società in cui investe, incoraggiando un'efficace comunicazione con il *management* delle società in cui investe.

In generale, la SGR si impegna ad effettuare una ricerca approfondita e ad instaurare un dialogo costruttivo con gli organi di amministrazione e/o controllo di quelle società nelle quali si detengano quote significative. Ai fini dell'individuazione di tali emittenti la SGR può considerare, gli emittenti caratterizzati da:

- un'esposizione rilevante sui prodotti gestiti;
- un'esposizione significativa rispetto al *benchmark* di riferimento;
- un'elevata esposizione a rischi ESG.

In tale contesto, la struttura *ESG & Strategic Activism* monitora nel continuo l'evoluzione delle *performance*, della *governance* societaria e della sostenibilità delle società partecipate, al fine di valutare l'attivazione di un confronto con gli esponenti delle società in cui investe. Tale interazione è finalizzata ad identificare con anticipo eventuali problematiche e minimizzare, al contempo, potenziali perdite di valore.

Le modalità di intervento con gli emittenti partecipati possono prevedere confronti con rappresentanti dell'emittente partecipato per discutere in modo specifico delle problematiche riscontrate anche attraverso incontri organizzati presso la sede della SGR in occasione delle cd. "*Company visit*" o nell'ambito della partecipazione ad eventi (presentazioni, seminari, conferenze).

La SGR ritiene che l'intervento nei confronti delle Società partecipate sia più efficace quando è costruito su una relazione a lungo termine con gli organi sociali ed il *senior management* che, in tali situazioni, sono più propensi a considerare gli investitori istituzionali come *partner* credibili e impegnati. In questo senso, l'intervento è complementare sia all'analisi degli investimenti sia all'esercizio dei diritti di voto perché consente di affrontare specifiche preoccupazioni di *governance* degli emittenti evitando, in prima istanza, di valutare la dismissione della partecipazione o il voto contrario.

Tuttavia, qualora gli emittenti partecipati non rispondano in modo costruttivo, la SGR può valutare se attivare un ulteriore processo di *escalation*, ad esempio:

- promuovendo, come declinato al Principio n. 4, la collaborazione congiunta con altri investitori istituzionali nell'ambito del Comitato dei Gestori promosso dall'Associazione di categoria - al fine di inoltrare commenti o richieste specifiche per cercare di approfondire questioni particolari; o
- effettuare dichiarazioni pubbliche in Assemblea.

In ogni caso, qualora ritenga di non aver ottenuto un risultato soddisfacente attraverso il dialogo con gli emittenti, l'approccio della SGR potrà tradursi in una astensione o voto contrario alle risoluzioni durante l'Assemblea degli azionisti.

#### **PRINCIPIO N. 4 - LA SGR COLLABORA CON ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI**

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTANO, SE DEL CASO, L'IPOTESI DI UNA COLLABORAZIONE CON ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI, OVE CIÒ RISULTI ADEGUATO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI AZIONE DI CONCERTO.*

##### **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:**

La SGR riconosce i benefici che possono derivare dall'attivazione di forme di *engagement* collettivo con altri investitori. In particolare, come evidenziato ai fini del Principio n.3, la SGR valuta tale soluzione quando ritiene che sia la scelta più efficace per migliorare la comunicazione con gli emittenti. Tale circostanza può verificarsi in caso di eventi societari significativi o di problematiche di interesse pubblico.

Qualsiasi modalità di *engagement* collettivo è condotta nel rispetto della normativa interna ed esterna per la gestione dei conflitti di interesse ed in materia di informazioni privilegiate (*market abuse*), prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

Inoltre, la SGR può esercitare collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed *engagement* anche attraverso la partecipazione alle attività del Comitato di *Corporate Governance* e del Comitato dei Gestori promossi da Assogestioni.

La SGR, firmando i "*Principi per gli Investimenti Sostenibili*" delle Nazioni Unite" si riserva di partecipare anche ad attività di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali firmatari degli stessi Principi.

## PRINCIPIO N. 5 - LA SGR ESERCITA IL VOTO IN MODO CONSAPEVOLE

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE ESERCITANO I DIRITTI DI VOTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR E DEI PORTAFOGLI GESTITI IN MODO CONSAPEVOLE.*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:

La SGR adotta un approccio “mirato” alla *corporate governance* intervenendo nelle Assemblee di selezionate società con azioni quotate alla Borsa Italiana e sui mercati internazionali, tenendo conto dell'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

La partecipazione alle Assemblee di altre società è comunque prevista qualora si detengano quote significative di capitale o sia ritenuto rilevante nell'interesse dei patrimoni gestiti.

Questa modalità consente alla SGR di evitare un “*box-ticking approach*” concentrandosi su un numero selezionato di società che permetta un livello adeguato di approfondimento, volto a minimizzare il rischio di *over-reliance* sui *proxy advisor*.

La struttura *ESG & Strategic Activism* definisce le proposte relative alle istruzioni di voto sulla base delle analisi e degli approfondimenti svolti su documenti pubblici, degli esiti dell'eventuale interazione con la società emittente, delle indicazioni formulate da *advisor* specializzati nella ricerca a supporto delle decisioni di *corporate governance* e nelle raccomandazioni di voto, nonché delle indicazioni fornite dai Gestori di riferimento.

La SGR può delegare, in occasione di singole Assemblee, società terze specializzate, impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio del voto. Qualora ritenuta la modalità più efficiente nell'interesse dei patrimoni gestiti, la SGR si riserva altresì di utilizzare il “voto per corrispondenza” (*proxy voting*) o il “voto elettronico” eventualmente previsti dagli emittenti.

La SGR, attraverso l'adesione ai “*Principi per gli Investimenti Sostenibili*” delle Nazioni Unite, presta particolare attenzione alle politiche implementate dagli emittenti in cui investe, nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di *governance*) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine. Al riguardo, a supporto delle decisioni di investimento e dell'esercizio dei diritti di intervento e di voto la SGR avvalendosi della ricerca specializzata che comprende anche informazioni sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, volte ad identificare eventuali impatti in termini di reputazione, concorrenza e di opportunità di *business* determinati dalle scelte di *corporate governance*.

La SGR considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali. Pertanto, la SGR ha adottato il Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale della SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione. In tale ambito, quale misura preventiva di neutralizzazione delle stesse, la SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali. Resta ferma la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da tali società, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali delle società in questione.

Come evidenziato con riferimento al Principio n.1 relativamente alle gestioni di portafogli il diritto di voto è esercitato esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche dell'investitore - impartite mediante procura ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti - nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dagli stessi impartite, che devono pervenire entro e non oltre il *cut-off* previsto contrattualmente.

## **PRINCIPIO N. 6 - LA SGR TIENE TRACCIA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

*LE SOCIETÀ DI GESTIONE TENGONO TRACCIA DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR E DEI PORTAFOGLI GESTITI E ADOTTANO UNA POLITICA SULLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE ESTERNA.*

### **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE:**

Come anche evidenziato nell'ambito delle modalità di attuazione del Principio n.1, la SGR mette a disposizione sul sito internet la "*Politica di Impegno*" e la "*Strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti*", dimostrando il proprio impegno verso *standard elevati di corporate governance esterna.*

Inoltre, la SGR dà trasparenza delle attività di esercizio dei diritti di intervento e di voto, attraverso:

- il sito *internet*, pubblicando un'informativa annuale sulla partecipazione alle Assemblee e sull'attività di *engagement* svolta nei confronti delle società i cui titoli sono presenti nei portafogli degli OICR gestiti;
- la relazione di gestione degli OICR, in cui sono forniti dettagli in merito al voto espresso e ai comportamenti tenuti.

Tali documenti comprendono informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.

La SGR attribuisce importanza alla formalizzazione della documentazione necessaria a garantire una completa ricostruibilità del processo decisionale seguito per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto e il confronto con le società emittenti.

Le attività di aggiornamento della presente Politica di Impegno sono curate dalla struttura *ESG & Strategic Activism*, che si avvale del supporto delle competenti strutture della SGR.

La Funzione *Compliance* effettua periodicamente verifiche sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla SGR ai fini dell'implementazione della normativa tempo per tempo vigente e delle Raccomandazioni definite dall'Associazione di Categoria.

## **REPORTING**

In aggiunta all'informativa resa disponibile ai Clienti/Investitori ai sensi della normativa vigente, in qualità di firmataria dei "*Principi Italiani di Stewardship*", la SGR trasmette annualmente un apposito flusso informativo all'Associazione di Categoria Assogestioni sullo stato di applicazione dei Principi, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate l'anno precedente.